



# CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Legge n. 205 del 27.12.17 - art. 1, commi da 46 a 56, prorogata dalla legge n. 145 del 30.12.2018 - art. 1, comma da 78 a 81 e modificata in parte dalla legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1, comma da 210 a 217 tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la circolare nr. 8/e del 10.04.2019



## IN COSA CONSISTE

Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato introdotto nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0 e consiste in un'agevolazione rivolta a tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

L'iniziativa rappresenta una grande opportunità per affrontare la Digital Transformation, consentendo di formare le risorse interne, sviluppando le loro skills anche in un orizzonte di medio e lungo termine, garantendo all'azienda di pianificare il processo di innovazione.

## ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Dal 2019 il credito d'imposta è rimodulato in rapporto alla **dimensione dell'azienda**:

	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
<i>% credito richiedibile</i>	50%	40%	30%
<i>Limite annuale</i>	300 mila euro	250 mila euro	250 mila euro

## PARAMETRI DIMENSIONALI UE

Effettivi e soglie che definiscono le categorie di imprese in vigore dal 01/01/2005

**Si applicano alle imprese di tutti i settori produttivi:**

Categoria d'impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	<i>oppure</i>	Totale di bilancio annuo (= tot. attivo di stato patrimoniale)
<b>MEDIE</b>	<b>&lt; 250</b>	<b>≤ 50 milioni di EUR</b> (nel 1996: 40 milioni di EUR)	<i>oppure</i>	<b>≤ 43 milioni di EUR</b> (nel 1996: 27 milioni di EUR )
<b>PICCOLE</b>	<b>&lt; 50</b>	<b>≤ 10 milioni di EUR</b> (nel 1996: 7 milioni di EUR )	<i>oppure</i>	<b>≤ 10 milioni di EUR</b> (nel 1996: 5 milioni di EUR)
<b>MICRO</b>	<b>&lt; 10</b>	<b>≤ 2 milioni di EUR</b> (precedentemente non definito)	<i>oppure</i>	<b>≤ 2 milioni di EUR</b> (precedentemente non definito)



## CHI PUÒ ACCEDERE E CHI È ESCLUSO

**Ammesse**



**Imprese  
(a prescindere da forma,  
regime contabile e settore)\***

**Escluse**



**Professionisti,  
Lavoratori autonomi,  
imprese in difficoltà**

*\*= Al ricorrere di alcune condizioni anche gli enti non commerciali potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'agevolazione.*

## ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0** quali:

<b>I</b>	<b>Cloud e fog computing</b>
<b>II</b>	<b>Sistemi cyber-fisici</b>
<b>III</b>	<b>Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata</b>
<b>IV</b>	<b>Manifattura additiva</b>
<b>V</b>	<b>Big data e analisi dei dati</b>
<b>VI</b>	<b>Cyber security</b>
<b>VII</b>	<b>Prototipazione rapida</b>
<b>VIII</b>	<b>Robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina</b>
<b>IX</b>	<b>Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali</b>

*Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.*

## AMBITI DI APPLICAZIONE

### Allegato A legge n. 205/2017

a)	<b>Vendita e marketing</b>
b)	<b>Informatica</b>
c)	<b>Tecniche e tecnologie di produzione</b>

## MODALITÀ FORMATIVE AMMESSE

- Aula
- Coaching
- Affiancamento
- Action Learning
- Training on the job

***E-learning e  
streaming***

SCOPRI DI PIÙ



## E-LEARNING: SPECIFICHE TECNICHE

Per lo svolgimento dei corsi in modalità e-learning e streaming, alle imprese l'onere di adottare **strumenti di controllo idonei** ad assicurare e tracciare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività Formative in modalità «a distanza».

### ARCHITETTURA DEI CORSI «E-LEARNING»

- La piattaforma utilizzata deve prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all'argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla.
- È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare.
- È necessario predisporre un momento di verifica finale in cui si dovrà rispondere in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
- La piattaforma dovrà inoltre rilasciare il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

## ATTIVITÀ FORMATIVA ALL'INTERNO DI UN GRUPPO

La circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018, elaborata d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto delle semplificazioni agli obblighi formali e documentali da applicarsi nell'ambito di attività formativa configurata all'interno di un gruppo societario attraverso un progetto unitario con la compartecipazione di dipendenti di imprese diverse.

Per tali gruppi societari è possibile:

- **redigere un unico progetto formativo unitario di gruppo;**
- **predisporre un unico registro didattico dove indicare, accanto ad ogni partecipante, l'impresa di appartenenza.**

## DOCENTI E FORMATORI

### Soggetti esterni

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori.

### Soggetti interni

- personale dipendente dell'azienda con esperienza nelle materie oggetto di formazione.



*Si precisa che i costi del docente e/o tutor interni sono ammissibili al credito d'imposta fino al 30% della loro R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda)*

## ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Le attività di formazione nelle tecnologie sono ammissibili a condizione che:

- con apposita **dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative. Per il Gruppo, la dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti deve invece essere redatta per ciascuna società del gruppo;
- sia predisposta, a cura del soggetto formatore esterno o dal dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione, una **relazione finale** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- venga effettuata una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per permettere la valutazione dell'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa *(con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità i termini di invio della comunicazione)*.

## ADEMPIMENTI INERENTI LA CERTIFICAZIONE CONTABILE

- Per le imprese che hanno al loro interno il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.
- Per le imprese **non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili. ***Solo in questo caso, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.***

## COME USUFRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite **modello F24** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata svolta la formazione.

\*\*\*\*

Con la Risoluzione 6 del 17 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "**6897**".

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nella **Circolare n.8/E del 10.04.2019**, si ricorda che:

- il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito sia impiegato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.




- I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
- Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
- Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

## NORMATIVA

- Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) - *articolo 1, commi da 46 a 56*;
- Decreto del 04.05.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Circolare n. 412088 del 03.12.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) - *articolo 1, commi da 78 a 81*;
- Risoluzione 6 del 17.01.2019 dell'Agenzia delle Entrate;
- Circolare n. 8/E del 10.04.2019 dell'Agenzia delle Entrate - *punto 3.2: Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 (commi da 78 a 81)*;
- Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) - *articolo 1, commi da 210 a 217*





**MB CONSULTING S.R.L.**

Via Aldo Moro, 5 - Brescia (BS) | [www.studiombc.com](http://www.studiombc.com) | [info@studiombc.com](mailto:info@studiombc.com)

**RETIQA**

Via Aldo Moro, 5 - Brescia (BS) | [www.retiqa.com](http://www.retiqa.com) | [info@retiqa.com](mailto:info@retiqa.com)

**RING ODR S.R.L.**

Via Borromei, 2 - Milano | [www.ring-odr.org](http://www.ring-odr.org) | [info@ring-odr.org](mailto:info@ring-odr.org)